



F.I.S.B.B.

Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling

**LINEE GUIDA PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI E DI
CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
E DEI CODICI DI CONDOTTA**

| Numero Versione | Riferimento federale |
|------------------------|---|
| 1 | Delibera del Consiglio Federale n.36 del 29.08.2023 |
| 2 | Delibera del Presidente federale n.1 del 20.02.2025 |

INDICE

| | |
|--|----|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| ART. 2 – DIRITTI E DOVERI..... | 3 |
| TITOLO II – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE | 3 |
| ART. 3 – VALIDITÀ E OBIETTIVI LINEE GUIDA..... | 3 |
| TITOLO III – MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA | 6 |
| ART. 4 – ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO..... | 6 |
| ART. 5 – CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO..... | 6 |
| ART. 6 – PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI..... | 7 |
| ART. 7 – CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI..... | 7 |
| ART. 8 – OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE..... | 8 |
| ART. 9 – OBBLIGHI ULTERIORI..... | 9 |
| TITOLO IV – CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE | 9 |
| ART. 10 – ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA..... | 9 |
| ART. 11 – CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA..... | 9 |
| ART. 12 – DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI..... | 10 |
| ART. 13 – DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI..... | 10 |
| ART. 14 – DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI..... | 11 |
| ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI..... | 12 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La FISBB emana le presenti Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Le Associazioni e le Società Sportive affiliate alla Federazione (di seguito anche solo "Affiliate") e i loro tesserati devono uniformarsi alle presenti Linee Guida.

2. Le presenti Linee Guida sono redatte in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché i Principi Fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

3. Chiunque ricopra, a qualsiasi titolo, un ruolo e/o svolga una funzione inerente all'attività sportiva riconosciuta dalla FISBB è tenuto a rispettare i diritti dei tesserati e a tutelarli da abusi, violenze o discriminazioni, come previsti dalle presenti Linee Guida e dalla normativa in materia.

Art. 2 – Diritti e doveri

1. L'ordinamento federale riconosce e tutela il diritto del tesserato al rispetto e alla dignità della propria individualità da ogni forma e/o modalità di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. L'ordinamento federale riconosce la prevalenza del diritto alla salute e al benessere psico-fisico del tesserato rispetto a ogni diritto e/o interesse di altri soggetti, ivi compreso il raggiungimento dei risultati sportivi.

2. Le Affiliate adottano misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

3. Le Affiliate prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, specie se minori. A tal fine, le Affiliate:

- a. informano i tesserati sui diritti che l'ordinamento riconosce loro;
- b. favoriscono la diffusione delle politiche di safeguarding;
- c. adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

TITOLO II – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Art. 3 – Validità e obiettivi Linee Guida

1. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale. Esse sono emendate, modificate e/o integrate ogni qual volta si renda necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dei competenti organi.

2. Le presenti Linee Guida perseguono i seguenti obiettivi:

- a) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino dignità e rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e che garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- b) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

- c) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di misure, procedure e politiche di safeguarding adeguate, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer, quale Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che limitino e riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- d) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- e) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- f) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- g) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate;
- h) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

3. I Modelli Organizzativi e di Controllo e i Codici di condotta emanati dalle Affiliate prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche. I predetti Modelli e Codici prevedono altresì efficaci strumenti di coordinamento con l'Ufficio del Procuratore federale e con gli Organi di Giustizia Sportiva.

4. L'ordinamento federale, anche per il tramite delle Affiliate, adotta ogni azione per prevenire e reprimere ogni fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, ivi comprese, ma non solo:

- a) la violenza psicologica;
- b) l'abuso fisico ed emotivo;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) l'abuso di potere;
- f) l'abuso etnico, religioso o politico;
- g) la manipolazione;
- h) la negligenza;
- i) l'incuria;
- j) il bullismo, il cyberbullismo;
- k) i comportamenti discriminatori.

5. A fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "violenza psicologica", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o compromettere la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi condotta, consumata o tentata (tra cui percosse, schiaffi, calci, strangolamento, lanci di oggetti, soffocamento), che possa in senso reale o potenziale arrecare un danno alla salute, causare traumi, lesioni fisiche o compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore, ostacolando una crescita sana e serena. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere, al fine di una migliore performance sportiva, un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano altresì quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; per "abuso emotivo" qualsiasi comportamento ripetuto e sistematico volto a manipolare, controllare, sminuire o destabilizzare psicologicamente una persona, minando la sua autostima, sicurezza

o benessere emotivo. Può manifestarsi attraverso critiche costanti, umiliazioni, minacce, intimidazioni, isolamento, ricatti emotivi, svalutazione delle emozioni o bisogni della vittima, inducendola a dubitare di sé stessa o a sviluppare dipendenza psicologica dall'abusante. L'abuso emotivo può avvenire in contesti familiari, educativi, lavorativi o sociali e, se protratto nel tempo, può avere gravi conseguenze sul benessere psicologico della vittima;

c) per "molestia sessuale", qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che crei disagio, offesa, intimidazione o umiliazione. Tali atti o comportamenti possono consistere in linguaggio corporeo inappropriato, osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, richieste indesiderate a sfondo sessuale, telefonate, messaggi, lettere o altre forme di comunicazione con contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta a carattere sessuale, con o senza contatto fisico, realizzata senza il consenso libero e informato della vittima, ovvero quando il consenso sia stato estorto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriato o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "abuso di potere" qualsiasi comportamento in cui una persona che detiene un ruolo di autorità o influenza utilizza la propria posizione per ottenere vantaggi personali o per controllare, intimidire, sfruttare o danneggiare un'altra persona. Tale abuso può manifestarsi attraverso coercizione, minacce, favoritismi, discriminazione, imposizione ingiustificata di restrizioni, violazione dei diritti o manipolazione psicologica. L'abuso di potere può verificarsi in contesti lavorativi, educativi, sportivi, istituzionali o sociali, compromettendo la dignità e la libertà della persona che lo subisce;

f) per "abuso etnico, religioso o politico", qualsiasi comportamento, atto o condotta che discrimini, limiti, condizioni o violi i diritti di un individuo o di un gruppo sulla base dell'etnia, della religione o delle convinzioni politiche. Tale abuso può manifestarsi attraverso atti di esclusione, discriminazione, incitamento all'odio, restrizioni alla libertà di espressione o culto, minacce, intimidazioni o coercizioni volte a imporre o negare l'appartenenza a un determinato gruppo etnico, religioso o politico. Rientrano in questa categoria anche la propaganda discriminatoria, l'incitazione alla violenza e qualsiasi forma di persecuzione basata su tali criteri;

g) per "manipolazione" qualsiasi strategia psicologica ingannevole o coercitiva finalizzata a influenzare, controllare o distorcere il pensiero, le emozioni o il comportamento di una persona, spesso a beneficio dell'autore della manipolazione. Può manifestarsi attraverso distorsione della realtà, ricatti emotivi, gaslighting, sfruttamento della vulnerabilità, colpevolizzazione o induzione della dipendenza psicologica. La manipolazione può avvenire in ambito personale, professionale, familiare o sociale e, se prolungata, può compromettere l'autonomia e il benessere psicologico della vittima;

h) per "negligenza", il mancato intervento da parte di un dirigente, tecnico o qualsiasi altro tesserato, che, pur essendo a conoscenza di atti, comportamenti o condotte illecite di cui al presente documento, omette di intervenire, causando o permettendo un danno, ovvero creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

i) per "incuria", la trascuratezza sistematica e grave dei bisogni fondamentali di un individuo a livello fisico, medico, educativo ed emotivo, tale da compromettere il suo benessere e sviluppo;

j) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

k) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, produca un effetto discriminatorio nei confronti di una persona o di un gruppo sulla base di etnia,

caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, orientamento sessuale, religione, convinzioni personali, disabilità, età o prestazioni sportive capacità atletiche.

TITOLO III – MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 4 – Adozione dei Modelli Organizzativi e di Controllo

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall'emanazione delle presenti Linee Guida, un Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva conforme alle presenti Linee Guida, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle presenti Linee Guida o alle raccomandazioni del Safeguarding Officer, sulla base della normativa vigente e alle raccomandazioni dei competenti organi del CONI e del CIP.
2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri Modelli Organizzativi e di Controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di Safeguarding degli altri Enti di affiliazione.
3. I Modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e dei tesserati, applicandosi a chiunque partecipi con qualsiasi funzione, ruolo o titolo all'attività delle Affiliate.
4. I competenti organi federali vigilano sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

Art. 5 – Contenuto minimo dei Modelli Organizzativi e di Controllo

1. I Modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno:
 - (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni;
 - (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni;
 - (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi Fondamentali e le presenti Linee Guida, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
 - b) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile di cui al comma successivo, al Safeguarding Officer nonché all'Ufficio del Procuratore federale ove competente;
 - h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Safeguarding Officer nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;

- i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

2. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono l’accesso di tale Responsabile nonché del Safeguarding Officer alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

Art. 6 – Prevenzione e gestione dei rischi

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro:

- a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
- b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall’Affiliata;
- d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- e) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e il Safeguarding Officer;
- g) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
- h) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti in materia di safeguarding;
- i) l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Federazione;
- j) l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

Art. 7 – Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l’altro:

- a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;

- b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
 - f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.
2. In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento federale.

Art. 8 – Obblighi informativi e altre misure

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
- a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva homepage;
 - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al *Safeguarding Officer*;
 - d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al *Safeguarding Officer* nonché all'Ufficio del Procuratore federale ove competente;
 - f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
 - g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
 - h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
 - i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
 - j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla Federazione nonché dall'Affiliata.

Art. 9 – Obblighi ulteriori

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:

- a) di tutela dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali e all'art. 2 delle presenti Linee Guida nonché di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
- b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Federazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

TITOLO IV – CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Art. 10 – Adozione dei Codici di Condotta

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 11 – Contenuto minimo dei Codici Di Condotta

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:

- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento

sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:

- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti emanati dagli Organi di giustizia federali;
- b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico dell'Affiliata nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del medesimo codice di condotta.

Art. 12 – Doveri e obblighi dei tesserati

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 13 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongono i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 14 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Le presenti Linee Guida sono valide ed efficaci anche dopo la scadenza del quarto anno dalla loro emanazione e fino alla pubblicazione delle successive Linee Guida.
2. Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti dalla data di pubblicazione sul sito internet federale e sono state trasmesse al CONI per gli adempimenti di competenza.